REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 09/09/2022 delibera n. 49

ART.1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.45 del Decreto interministeriale n. 129/2018 e dell'art. 7, comma 6, Dl.vo 165/2001, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nei seguenti ambiti:
    a. Programmazione didattica annuale deliberate nel POF
    b. Figure professionali di supporto agli alunni disabili
    c. Progetti PON e/o finanziati da enti regionali o nazionali o internazionali
    d. Piani di formazione professionale del personale
    e. Attività necessarie all'organizzazione della scuola (sicurezza, manutenzione laboratori etc)

ART. 2 - Requisiti

1. Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'art. precedente, l'istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare personale interno all'Istituzione Scolastica e/o in servizio nelle altre Amministrazioni Statali e in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di:
    a. Contratti di prestazione d'opera con esperti esterni
    b. Specifiche convenzioni con Enti di formazione professionale.
2. L'individuazione avviene secondo criteri di trasparenza e di valutazione dei curriculum, e/o idoneità accertata con precedenti esperienze. I soggetti esterni devono possedere e documentare il possesso dei requisiti di specializzazione e/o esperienze, o produrre referenze in ordine a prestazioni analoghe a quelle oggetto dell'affidamento.
3. Qualora l'esperto sia richiesto sulla base di progettazioni didattiche inserite nel POF, la proposta del Collegio dei Docenti (vedi singole schede progettuali) deve individuare le esigenze didattiche da soddisfare e le specifiche competenze professionali richieste all'esperto:
    a. Diploma di Laurea di comprovata e particolare specializzazione universitaria
    b. Laurea Magistrale o titolo equivalente attinente l'oggetto dell'incarico
    c. Iscrizione in Ordini o Albi
    d. Esercizio nel campo dell'Arte, dello Spettacolo o dei mestieri artigianali
4. Per i progetti di cui al punto c) dell'art. 1 le competenze professionali richieste saranno individuate dal dirigente scolastico insieme ai docenti tutor, al facilitatore e/o al valutatore.
5. Per le attività necessarie all'organizzazione della scuola (sicurezza, manutenzione laboratori etc) le competenze professionali richieste saranno individuate dal dirigente e dal DSGA
6. In ogni caso è indispensabile il possesso dei requisiti di legge per l'accesso al Pubblico impiego

ART. 3 - Pubblicazione degli avvisi di selezione

1. Il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF) e delle esigenze organizzative della scuola, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.
2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre. Per ciascun contratto deve essere specificato:
    a. L'oggetto della prestazione;
    b. La durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
    c. Il corrispettivo proposto per la prestazione.
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

ART.4 - Determinazione del compenso

1. Il compenso per l'esperto esterno nei progetti di cui alla lettera a) dell'art. 1 è predeterminato nelle schede finanziarie dei progetti stessi.
2. Il Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire, in sede di avviso pubblico, il compenso massimo da corrispondere all'esperto esterno per ogni unità oraria di lezione e, comunque, nel limite della misura massima prevista per l'attività aggiuntiva d'insegnamento dal CCNL del comparto scuola. Nel caso di esperti nominati per progetti PON, per la determinazione del compenso, si farà riferimento al piano finanziario relativo a ciascun progetto.
3. Per prestazioni diverse dalla docenza, il compenso per l'esperto esterno potrà avere come riferimento le tabelle fissate dall'ordine professionale di appartenenza dell'esperto o, comunque, i parametri fissati dalla normativa vigente per le specifiche prestazioni professionali richieste.
4. Per particolari prestazioni, il Dirigente scolastico può prevedere un compenso forfetario qualora ravvisi maggiore convenienza per l'Amministrazione.

ART.5 - Individuazione dei contraenti

1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa.
2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
    a. Curriculum complessivo del candidato;
    b. Contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta

presso studi professionali, enti pubblici o privati;
   c. Pubblicazioni e altri titoli.
3. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente Scolastico farà riferimento almeno ai seguenti criteri:
   a. Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
   b. Congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
   c. Eventuali precedenti esperienze didattiche
   d. Eventuali pregresse esperienze positive e/o negative con l'istituzione scolastica
   e. Per ogni incarico specifico, sarà inserita nel bando una griglia di valutazione dei titoli.
4. Il Dirigente Scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare una apposita commissione, composta da docenti o da personale amministrativo, a cui affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.
5. In via esemplificativa si allega al presente regolamento una griglia di valutazione per la selezione degli esperti esterni che potrà essere modificata dal dirigente e/o dai soggetti che individuano i requisiti di selezione ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento al fine di adattarla alla specificità delle singole selezioni.

ART. 6 – Stipula del contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa.
2. Nel contratto devono essere specificati:
   a. L'oggetto della prestazione
   b. I termini di inizio e conclusione della prestazione
   c. Il corrispettivo della prestazione indicato al netto dell'imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
   d. Le modalità di pagamento del corrispettivo:
   e. Le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e le condizioni per il ricorso al recesso unilaterale.
3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività, la verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni
4. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale.
5. La disciplina che lo regola è quella degli artt. 2222 e seguenti del codice civile.
6. È istituito presso la segreteria della scuola un registro dei contratti in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

ART. 7 - Impedimenti alla stipula del contratto

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.32, comma 4, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
   a. Che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;

b. Che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
c. Per le quali sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

ART. 8 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art.53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

ART. 8 - Pubblicità

1. Copia dei contratti e delle convenzioni stipulate con impegno di spesa superiore a euro 2.000,00 è affissa per 10 giorni all'albo dell'Istituto.
2. Copia di tutti i contratti è messa a disposizione a richiesta degli interessati.
3. Il Dirigente Scolastico farà menzione dei contratti d'acquisto e di prestazione d'opera al Consiglio d'Istituto